

(N. 202)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, Ordinamento politico e amministrativo, Affari di culto, Spettacoli, Attività sportive, Stampa) della Camera dei Deputati nella seduta del 15 dicembre 1948 (V. Stampato n. 112)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 DICEMBRE 1948

Aumento della indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti degli stabilimenti carcerari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'articolo 171, del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è elevata a lire 50 giornaliere.

L'indennità stessa è elevata a lire 100 giornaliere quando il detenuto da piantonare

sia affetto da malattia epidemica o contagiosa.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI